FiscoOggi
RIVISTA TELEMATICA

Schede Paese: **Burkina Faso**

di Katia Caruso

1. Introduzione

Il sistema fiscale è stato oggetto di una importante riforma che ha affiancato al vigente sistema cedolare di imposizione (che prevede l'assoggettamento dei contribuenti ad imposta in base alla tipologia di reddito prodotto, indipendentemente dall'imputabilità dello stesso alla persona fisica o giuridica) una specifica tassazione delle società. Il Codice Generale delle Imposte (CGI) in vigore, oltre a recepire l'introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2011 dell'imposta sulle società ad opera della legge n. 008-2010/AN del 29 gennaio 2011, recepisce annualmente le misure fiscali recate dalla legge di *budget*.

2. Tassazione delle persone fisiche

I contribuenti sono assoggettati ad imposta in base alla tipologia di reddito prodotto. Ciascuna categoria di reddito (cd. cedola) è assoggettata ad una specifica imposta per la quale le regole di determinazione della base imponibile, l'aliquota e le modalità di riscossione sono adeguate alla natura e alle caratteristiche del reddito. Nell'ipotesi in cui il contribuente sia titolare di redditi appartenenti a categorie diverse - passibili di differenti imposte cedolari - ogni reddito viene tassato singolarmente, però l'importo complessivo degli abbattimenti previsti per la determinazione dell'imposta netta dovuta non corrisponde alla somma di quelli previsti per ogni cedola, ma all'importo corrispondente alla categoria di reddito che prevede l'abbattimento in misura più elevata ovvero, nel caso di deduzioni o abbattimenti previsti nella medesima misura, all'importo corrispondente alla categoria di reddito che prevede l'aliquota d'imposta più elevata.

2.1 Redditi di lavoro dipendente

Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggetti all'imposta unica sui redditi di lavoro dipendente (*impôt unique sur les traitements et salaires* - IUTS) gli emolumenti di qualsiasi natura percepiti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente da persone fisiche residenti o fiscalmente domiciliate in Burkina Faso oppure all'estero, ma a condizione che il lavoro sia svolto in detto altro Stato e il datore di lavoro sia ivi residente o stabilito.

2.2 Base imponibile e aliquote

La base imponibile della IUST è costituita dall'importo lordo di stipendi, salari, emolumenti e indennità anche in natura. Non concorrono alla formazione della base imponibile tutti i tipi di pensione (vecchiaia, invalidità o reversibilità), le indennità di licenziamento (ad esclusione dell'indennità di preavviso e dell'indennità per ferie non godute), ogni tipo di assegno familiare e assistenziale, gli emolumenti collegati ad una onorificenza, le indennità dei parlamentari e gli

stipendi degli agenti diplomatici e consolari a condizione che il paese di cui hanno la rappresentanza conceda un vantaggio analogo agli agenti diplomatici e consolari del Burkina Faso.
La base imponibile viene determinata mensilmente ed è costituita dal reddito lordo al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate dal datore di lavoro (nel limite dell'8% della retribuzione lorda), dell'indennità di alloggio (nel limite del 20% della retribuzione mensile imponibile fino a 50.000 FCFA), dell'indennità di trasporto (nel limite del 5% della retribuzione mensile imponibile fino a 20.000 FCFA) e dell'indennità di funzione (nel limite del 5% della retribuzione mensile imponibile fino a 30.000 FCFA). Alla base imponibile così determinata si applicano le seguenti aliquote.

Scaglioni mensili di reddito	Aliquota
Da 0 a 10.000 FCFA	2%
Da 10.100 a 20.000 FCFA	5%
Da 20.1000 a 30.000 FCFA	10%
Da 30.100 a 50.000 FCFA	17%
Da 50.100 a 80.000 FCFA	19%
Da 80.100 a 120.000 FCFA	21%
Da 120.100 a 170.000 FCFA	24%
Da 170.100 a 250.000 FCFA	27%
Oltre 250.001 FCFA	30%

In presenza di carichi di famiglia l'imposta dovuta viene abbattuta in misura corrispondente ad una percentuale stabilita in funzione del numero delle persone a carico (fino ad un massimo di 7 compreso il coniuge).

N. di persone a carico	Abbattimento
1	8%
2	10%
3	12%
4	14%
5	16%
6	28%
7	20%

2.3 Reddito d'impresa

Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, sono assoggettati all'imposta sui redditi d'impresa (impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles - IBIC) i redditi derivanti dall'esercizio di un'attività industriale, commerciale e agricola prodotti in Burkina Faso da soggetti residenti, anche per il tramite di una stabile organizzazione, indipendentemente dalla forma giuridica assunta. A decorrere dal periodo d'imposta 2004, il criterio discriminante ai fini della tassazione dei redditi d'impresa è costituito dal volume d'affari. Esistono tre regimi di tassazione:

- regime reale normale d'imposizione (RNI): è il regime naturale per le società e le imprese individuali realizzano un volume d'affari annuo pari o superiore a 50 milioni FCFA (76.225 euro);
- regime reale semplificato d'imposizione (RSI): vi rientrano le società e le imprese individuali che realizzano un volume d'affari superiore a 15 milioni F CFA;
- il regime delle micro-imprese: vi rientrano i contribuenti che realizzano un volume d'affari inferiore a 15 milioni FCFA.

2.4 Base imponibile e aliquote

La base imponibile è determinata con metodo analitico (differenza tra costi e ricavi) applicando le stesse regole previste in materia di imposta sulle società (cfr. infra). Alla base imponibile delle imprese esercitate in forma individuale si applica un'imposta progressiva per scaglioni di reddito.

Reddito imponibile	Aliquota
da 0 a 500.000 FCFA	10%
da 500.001 a 1.000.000 FCFA	20%
oltre 1.000.001	27,5%

A decorrere dal secondo anno di attività, i contribuenti che determinano il reddito d'impresa secondo il regime reale normale o semplificato sono assoggettati anche all'imposta minima forfetaria (impôt minimum forfaitaire - IMF) calcolata applicando lo 0,5 % al volume d'affari realizzato nel periodo d'imposta precedente, con un minimo sempre dovuto pari a 1.000.000 FCFA per i contribuenti in RNI e a 300.000 FCFA per i contribuenti in RSI. Sono esenti dall'IMF coloro che beneficiano dell'esenzione ai fini dell'IBIC. L'IMF rappresenta un acconto dell'imposta cedolare sui BIC dalla quale verrà scomputata nel caso in cui il risultato di esercizio sia positivo. Al contrario, in caso di risultato deficitario, l'IMF ha valore di imposta definitiva che resta acquisita all'Erario.
Salvo opzione per la tassazione in base al "regime reale" (normale o semplificato), i contribuenti che rientrano nel "regime delle micro-imprese" sono assoggettati al contributo delle micro-imprese (CME). In sostanza si tratta di un'imposta sostitutiva dell'IBIC, dell'IS (impôt sur les sociétés, cfr. infra), dell'IMF, della TPA (*taxe patronale et d'apprentissage*, cfr. infra) e del contributo sulle licenze di esercizio (cfr. infra). Per le attività sedentarie l'imposta è calcolata in base alla zona, alla classe, al tipo di attività svolta e alle modalità di esercizio, per le attività ambulanti in funzione del mezzo di trasporto utilizzato. L'imposta non si applica ai contribuenti che esercitano una professione liberale e alle imprese che operano nel settore delle bevande e dell'allevamento.

2.5 Redditi di lavoro autonomo
Sono assoggettati all'imposta sui redditi di lavoro autonomo (impôt sur les bénéfices non commerciaux – IBNC) i redditi derivanti dall'esercizio di professioni liberali, da cariche e funzioni che non comportano l'esercizio di un'attività commerciale e dall'esercizio di altre attività i cui proventi non sono riconducibili ad una delle altre categorie di redditi (come le remunerazioni per uso o concessione dell'uso di diritti d'autore, di brevetti o di marchi di fabbrica). La base imponibile è costituita dalla differenza tra i compensi percepiti (compresi i capital-gains, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni inerenti l'attività professionale, le indennità ricevute per la cessazione dell'attività o la cessione della clientela) e le spese sostenute per l'esercizio della professione (ad esempio, i canoni di locazione, le spese per il personale dipendente, le quote di ammortamento). Alla base imponibile si applicano le stesse aliquote previste per i BIC. In caso di risultato deficitario, è comunque dovuto un minimo di imposta che va da 50.000 FCFA a 1.000.000 a seconda della professione esercitata.

2.6 Redditi di capitale
Le persone fisiche e giuridiche scontano l'imposta sui redditi dei capitali mobiliari (IRCM) e l'imposta sui redditi dei valori mobiliari (IRVM) su tutte le somme e i valori loro attribuiti, quali i dividendi, gli interessi e i redditi derivanti da prodotti azionari e obbligazionari di società residenti o che dispongono in Burkina Faso di una stabile organizzazione; gli interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore e su crediti, depositi e cauzioni; i compensi agli amministratori di società

residenti o che dispongono in Burkina Faso di una stabile organizzazione; i canoni e le royalties. La base imponibile è costituita generalmente dall'importo lordo totale del valore mobiliare cui si applica un'aliquota proporzionale diversa in ragione della tipologia di valore mobiliare corrisposto (6% se si tratta di interessi sulle obbligazioni emesse in Burkina Faso; 7,5% sui dividendi distribuiti da società di nuova costituzione per i primi tre anni di attività; 12,5% per gli altri valori mobiliari, ad eccezione degli interessi da conto corrente, crediti ipotecati, deposito di somme a scadenza fissa e buoni al portatore a cui si applica il 25%). Nel caso di somme e valori distribuiti da società estere con sede in uno Stato con cui è stata stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni, la base imponibile è costituita da una quota parte del reddito distribuito, determinato in base alle disposizioni convenzionali. Invece, se la società risiede in uno Stato con cui non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, la base imponibile è costituita - per presunzione assoluta - dal 75% del reddito imponibile all'imposta sulle società, determinata secondo le disposizioni di diritto comune per la determinazione del reddito d'impresa.

2.7 Plusvalenze immobiliari

Le plusvalenze da cessione a titolo oneroso o a titolo di espropriazione di immobili edificati e non edificati e dei relativi diritti sono assoggettate all'imposta sulle plusvalenze immobiliari (IPI). La base imponibile è data dalla differenza positiva tra il prezzo di cessione (o l'indennità di esproprio) diminuito del prezzo di acquisto comprensivo delle spese pagate per l'acquisizione del bene (fissate forfetariamente nella misura del 10% del prezzo di acquisto) e delle spese eventualmente sostenute per effettuare migliorie permanenti (in maniera analitica se debitamente giustificate, altrimenti in misura forfetaria pari al 15% del prezzo di acquisto). Alla base imponibile così determinata si applica l'aliquota del 15%. Al fine di evitare una doppia imposizione, i soggetti titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e di attività agricola sono esenti dall'IPI per gli immobili patrimoniali.

2.8 Redditi fondiari

I redditi derivanti dalla locazione e dalla sub-locazione di fabbricati e di terreni situati in Burkina Faso sono assoggettati all'imposta sui redditi fondiari (IRF). La base imponibile è costituita dal 50% del canone mensile percepito dalla persona fisica o giuridica cui si applica l'aliquota del 10% fino a 150.000 FCFA e l'aliquota del 20% per i redditi superiori a 150.001 FCFA. Sono esenti dall'imposta i redditi derivanti dalla locazione di più immobili tutti situati nella medesima zona il cui reddito mensile cumulato non supera 20.000 FCFA (per le persone fisiche che hanno lavorato nel settore pubblico e sono titolari di redditi di pensione, nonché per il coniuge sopravvissuto il cumulo non può eccedere 1 milione FCFA).

3. Tassazione delle società

Per il principio di territorialità, l'imposta sulle società (IS) colpisce i redditi delle società che esercitano un'attività economica in Burkina Faso ovvero i redditi che sono imputabili alla società in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Sono assoggettati all'imposta sulle società (IS) in ragione della loro forma giuridica le società di capitali e assimilate (qualunque sia l'oggetto sociale), in ragione dell'attività esercitata le società civili, le società di fatto e gli enti pubblici, gli organismi dello Stato o delle collettività locali che godono di autonomia finanziaria ed esercitano un'attività di carattere industriale o commerciale o effettuano operazioni aventi scopo di lucro. Possono optare, invece, per la tassazione all'IS i sindacati finanziari e le società civili che non esercitano attività di natura commerciale, industriale, artigianale o agricola. L'opzione è irrevocabile e non può essere esercitata dalle società di persone derivanti dalla trasformazione di società di capitali. Sono esenti dall'IS determinati enti morali come le società cooperative di consumo che esercitano attività commerciale solo nei confronti dei propri associati, le società cooperative agricole, le società di mutua assicurazione e di riassicurazione agricola, le casse di credito agricolo, le società di mutuo soccorso, gli organismi senza scopo di lucro e la Banca Centrale degli Stati dell'Africa occidentale.

3.1 Base imponibile e aliquote

La base imponibile è determinata con metodo analitico (differenza tra costi e ricavi). Tra i costi deducibili troviamo le spese generali, in particolare: le spese per il personale e la manodopera, i canoni di locazione di beni mobili e immobili, i premi assicurativi versati ai fini della costituzione dell'indennità di fine rapporto, le spese per trasferte (nel limite del 5‰ del volume d'affari), le erogazioni liberali (nel limite dell'1‰ del volume d'affari se si tratta di versamenti a favore di associazioni riconosciute di pubblica utilità, nel limite del 3‰ del volume d'affari se si tratta di doni o oggetti realizzati a scopo pubblicitario), gli interessi passivi (nel limite del massimo pari al doppio del capitale sociale), le quote di ammortamento, i fondi rischi e perdite, le imposte versate (ad esclusione dell'IS). Sono ammesse in deduzione talune spese e taluni componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in uno stato o territorio a regime fiscale privilegiato o che non consente un adeguato scambio di informazioni, a condizione che sia data prova che le spese corrispondono ad operazioni reali e che le stesse non rappresentano un costo anormale o esagerato.

Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate durante l'esercizio dell'attività d'impresa sono imputate al reddito d'impresa per l'intero ammontare e nell'anno di realizzazione. Le plusvalenze realizzate in seguito alla cessazione dell'attività o alla cessione dell'impresa sono imponibili per il 50% del loro ammontare se il bene è detenuto o realizzato almeno da 5 anni ovvero per un terzo del loro ammontare se la cessione o la cessazione interviene dopo i cinque anni. In caso di decesso dell'imprenditore, se il coniuge o gli eredi in linea diretta proseguono l'attività d'impresa, la tassazione è rinviata al momento in cui questi ultimi cessano o cedono l'impresa. Le plusvalenze derivanti da operazioni straordinarie e da apporti in società di capitali sono imponibili per il 25% del loro ammontare e ai fini della tassazione il contribuente può chiedere che l'importo sia ripartito sugli ultimi quattro periodi d'imposta. Al fine di evitare una doppia imposizione, i soggetti passivi IS non scontano l'IPI sulle plusvalenze relative agli immobili patrimoniali.

Le società che si impegnano a reinvestire un importo non inferiore a 10 milioni FCFA del proprio reddito in taluni investimenti da realizzarsi nei tre anni successivi alla presentazione del progetto beneficiano di una deduzione dal reddito nella misura del 50% dei costi sostenuti.

L'aliquota dell'IS è pari al 27,5%. Anche per le società è previsto il pagamento dell'IMF determinata in base alle medesime regole vigenti per le imprese individuali. Le società che effettuano importazioni e vendita di beni importati devono versare una ritenuta a titolo di acconto (che viene scomputata dagli acconti dell'IS o dall'IM dovute) pari, rispettivamente, al 5% del valore delle merci in dogana (ridotta all'1% per i contribuenti appartenenti al "regime reale") e al 2% del prezzo di vendita.

4. Imposta sul valore aggiunto

L'Iva è stata introdotta in sostituzione dell'imposta sulla cifra d'affari a decorrere dal 1° gennaio 1993. Sono assoggettati all'imposta tutte le persone fisiche e giuridiche che, abitualmente o occasionalmente, effettuano operazioni riconducibili ad un'attività diversa da quella di lavoro dipendente. L'aliquota è unica ed è pari al 18%.

Oltre alle cessioni, alle prestazioni di servizio e ai lavori immobiliari effettuati dai contribuenti appartenenti al settore delle micro-imprese, tra le operazioni esenti troviamo quelle relative alla cessione di prodotti agricoli, della pesca, dell'allevamento e da piantagione non trasformati, di mangimi per bestiame e volatili, dei prodotti farmaceutici e per l'igiene della persona, di insetticidi e germicidi per gli animali e le piante, di bombe, mine, missili, proiettili e altre munizioni; la vendita, importazione e stampa di giornali e di pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla pubblicità; l' importazione e la vendita di libri e stampati a carattere educativo e scolastico; l'importazione di materiali e programmi informatici le operazioni relative a prestazioni assicurative, mediche e paramediche; le prestazioni rese dalle associazioni senza scopo di lucro conformemente agli obblighi statutari; le operazioni di trasporto ferroviario e

di trasporto malati; la fornitura di acqua e luce per uso domestico (nei limiti stabiliti con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le importazioni di materiali destinati alla costruzione di alloggi popolari (cemento, calcestruzzo, lamiere, profilati in metallo e tubi nelle quantità e nelle misure tassativamente stabilite), le importazioni di veicoli nuovi destinati al servizio pubblico di taxi e al trasporto di merci, compresi gli idrocarburi; le importazioni e la vendita di attrezzature necessarie per lo sfruttamento dell'energia solare; le importazioni e la vendita di prodotti alimentari e di carne non trasformati, freschi o refrigerati, destinati al consumo, le operazioni di consegna, trasformazione, riparazione, manutenzione e locazione degli aeromobili destinati al traffico internazionale e degli oggetti ivi incorporati o necessari al loro sfruttamento nonché la consegna dei beni destinati al loro approvvigionamento; le vendite, cessioni o prestazioni realizzate dallo Stato, dalle collettività territoriali e dagli enti pubblici ad esclusione di quella a carattere industriale o commerciale.
In caso di contemporaneo esercizio di attività imponibili e attività esenti, il pro-rata di detrazione dipende dal risultato del rapporto tra le operazioni imponibili e le esportazioni (al numeratore) e tutte le operazioni attive (al denominatore) escluse quelle concernenti la cessione di elementi dell'attivo immobilizzato, le indennità assicurative non costituenti contropartita di operazioni imponibili e le somme ricevute a titolo di risarcimento-danni.

5. Le altre imposte

5.1 Taxe patronale et d'apprentissage (TPA)

E' dovuta dalle persone fisiche e giuridiche che corrispondono redditi di lavoro dipendente. Ne sono esonerati lo Stato, le collettività locali e le imprese agricole. La base imponibile è costituita dalla massa salariale corrisposta ai lavoratori dipendenti aumentata delle spese di viaggio, degli importi pagati per le ferie e di quelli corrispondenti ai fringe benefits attribuiti ai dipendenti. L'aliquota applicata alla base imponibile è pari al 3%.

5.2 Ritenuta sulle prestazioni di servizio

Le persone fisiche e giuridiche (esclusi i contribuenti che rientrano nel "regime reale semplificato" o nel "regime delle micro-imprese) sono tenute ad effettuare una ritenuta del 5% a titolo definitivo sui compensi corrisposti per prestazioni di servizio di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 50.000 FCFA (1% per i lavori immobiliari e i lavori pubblici) rese da soggetti in possesso dell'*identifiant financier unique* (IFU). L'obbligo sorge al momento della corresponsione del compenso, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia stata resa o fatturata. L'aliquota della ritenuta è pari al 25% se il compenso viene corrisposto ad un soggetto non in possesso del codice IFU.

5.3 Tassa di residenza

La tassa è dovuta da ogni persona fisica che dispone in Burkina Faso di un'abitazione a titolo di residenza principale o secondaria. Sono esonerati gli ultrasessantenni, le persone dichiarate indigenti dall'autorità competente, gli infermi e gli invalidi, gli studenti, i militari di leva, gli agenti diplomatici e consolari a condizione che il paese di cui hanno la rappresentanza conceda un vantaggio analogo agli agenti diplomatici e consolari del Burkina Faso. L'imposta è dovuta per l'intero anno, indipendentemente dalla durata dell'occupazione ed è calcolata forfetariamente in ragione della località, della zona e del livello di confort dell'abitazione (determinato sulla base di alcuni indicatori come il collegamento alla rete idrica e il tipo di tariffa elettrica sottoscritta).

5.4 Tassa sulle transazioni dei diritti relativi alle attività nel settore delle miniere

A decorrere dal 1° gennaio 2012, è prevista la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei permessi per lo sfruttamento delle miniere e delle autorizzazioni all'attività estrattiva dalle cave, nonché dei proventi derivanti da ogni tipo di transazione a titolo oneroso sui diritti relativi a detti

permessi (ad esempio, il diritto di ricerca). I redditi così tassati non concorrono alla formazione della base imponibile dei soli soggetti passivi IS. L'imposta è dovuta dal cedente nella misura del 20% della differenza tra il corrispettivo della cessione (o il valore di mercato) e il prezzo di acquisizione nell'ipotesi di plusvalenza ovvero del corrispettivo richiesto nel caso delle transazioni.

5.5 Contributo sulle licenze di esercizio (contribution des patentes)

E' un'imposta comunale dovuta annualmente, indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza, da ogni persona fisica o giuridica che esercita in Burkina Faso in maniera abituale e professionale un'attività che non dà luogo alla percezione di salari o stipendi e che non è espressamente esente dal contributo (ad esempio le imprese neocostituite per i primi due esercizi di attività, gli artisti, le cooperative agricole, i piccoli coltivatori, gli allevatori, gli artigiani e i venditori ambulanti).

Il contributo è calcolato applicando un diritto fisso e uno variabile. Il diritto fisso è determinato sulla base di un'apposita tabella in funzione dell'attività esercitata (esistono 3 gruppi: professioni liberali, grossisti di bevande e gestori di stazioni di servizio, altre attività) e del volume d'affari realizzato nell'anno precedente. Sono previste 8 *tranches* di volume d'affari, da zero a 300 milioni di FCFA, corrispondenti a un importo che va da 5.000 FCFA a 220.000 FCFA a cui bisogna aggiungere 50.000 FCFA per ogni 100 milioni di volume d'affari in più. Se la stessa attività viene esercitata in diversi locali, deve essere corrisposto un contributo fisso per ogni locale. Il diritto variabile è calcolato applicando l'aliquota dell'8% al valore locativo dei locali in cui l'attività è esercitata ~~ed~~, è dovuto anche nel caso in cui i locali sono occupati a titolo gratuito e in ogni caso non può essere inferiore al 20% del diritto fisso.

5.6 Imposta di registro

L'imposta fissa - che va da 4.000 FCFA a 10.000 FCFA - si applica a tutti gli atti che non costatano un trasferimento di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, né ai contratti, agli apporti in società, alle divisioni di beni mobili o immobili e in generale agli altri atti che sebbene esentati sono portati volontariamente alla formalità della registrazione. L'imposta proporzionale si applica ai trasferimenti di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, effettuati sia tra vivi che a causa di morte, e a tutti gli atti prima menzionati. Ad esempio, la vendita e gli altri trasferimenti a titolo oneroso di immobili sono tassati nella misura dell'8%, mentre alla permuta e alle locazioni di immobili diversi da quelli ad uso abitativo viene applicata l'aliquota del 5% ridotta al 3% in caso di locazioni a tempo determinato di immobili ad uso abitativo; la cessione a titolo oneroso di azioni e partecipazioni sconta il 3%, la cessione di obbligazioni è tassata all'1%; la costituzione di società e le modifiche dell'atto societario non scontano imposta, mentre l'aumento di capitale è tassato nella misura del 5% e alle operazioni societarie straordinarie si applica l'aliquota dell'1,5%. Gli atti relativi alle transazioni dei diritti relativi ai permessi nel settore delle miniere scontano l'imposta fissa di 4.000 FCFA. Sono esenti da imposta gli atti costitutivi e le modifiche di società il cui capitale è detenuto per il 65% dallo Stato o dagli enti locali, nonché tutti gli atti conclusi dalla Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale (BCEAO) che dispongono l'acquisizione di beni e servizi (compresa la locazione di immobili) e tutti gli atti necessari al suo funzionamento.

5.7 Imposta sulle successioni e sulle donazioni

La legge finanziaria 2009 ha introdotto una importante semplificazione in materia di imposta sulle successioni e di imposta sulle donazioni, per le quali è stato uniformato il meccanismo di calcolo mediante l'applicazione delle medesime aliquote.

Grado di parentela	Aliquota applicabile per frazione di parte netta imputata a ciascun avente diritto				
	Da 1 FCFA a 2.000.000	Da 2.000.001 a 5.000.000	Da 5.00.001 A 10.000.000	Da 10.000.001 a 50.000.000	Oltre 50.000.001
Coniuge, ascendenti e discendenti	0%	0%	1%	2%	5%
Fratelli e sorelle ed entro il 3° grado	0%	7%	10%	15%	20%
Oltre il 3° grado e persone non legate da parentela	10%	15%	20%	30%	40%

6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti

L'IUST è trattenuta alla fonte dal datore di lavoro e versata mensilmente, entro l'11 del mese successivo a quello di corresponsione della remunerazione. Entro lo stesso termine mensile, il datore di lavoro è tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione. Anche la TPA è versata e dichiarata alle medesime scadenze.

L'IMF dovuta come anticipo dell'IBIC è versata a scadenze diverse in funzione del regime tassazione: i contribuenti assoggettati al "regime reale normale" versano acconti mensili (entro il 20), mentre i contribuenti assoggettati al "regime reale semplificato" e al regime delle micro-imprese versano acconti trimestrali (entro il 10 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre). Il saldo dell'IBIC deve essere effettuato entro il 30 aprile, data entro la quale deve essere presentata anche la dichiarazione dei redditi (31 maggio per le imprese di assicurazioni). L'IBNC è versata tramite ruolo, la dichiarazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'IRF è versata mensilmente, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, mentre l'IRCM e l'IRVM sono versate entro il 20 del mese successivo al trimestre in cui il valore mobiliare è stato corrisposto.

L'IS è versata in tre acconti uguali calcolati sulla base del 75% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente e versati entro il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 aprile (31 maggio per le imprese di assicurazioni).

Per quanto concerne l'Iva, le relative scadenze dipendono dal regime di tassazione e, in sostanza, coincidono con quelle previste per il versamento dell'IMF: i contribuenti assoggettati al "regime reale" sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche con cadenza mensile e a versare l'imposta dovuta entro il 21 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, mentre i contribuenti assoggettati al "regime semplificato" presentano dichiarazioni trimestrali e versano l'imposta entro l'11 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Non vi è obbligo di presentare la dichiarazione annuale. L'importo definitivo della detrazione Iva spettante è liquidato con la dichiarazione mensile del mese di marzo (entro il 31). L'Iva a credito può essere chiesta a rimborso dagli operatori economici che effettuano investimenti nel trimestre successivo a quello gli investimenti sono realizzati, dagli operatori economici che effettuano esportazioni, dalle società di leasing e dalle imprese in espansione entro il mese successivo a quello in cui emerge un credito rimborsabile superiore a 1.000.000 FCFA e da coloro che cessano l'attività economica, rispettivamente, con la dichiarazione mensile (ma solo se il credito IVA è superiore a 250.000 FCFA) con la dichiarazione

di cessazione dell'attività (entro 15 giorni da tale data). Il rimborso viene effettuato entro 30 giorni successivi a quelli in cui l'Amministrazione finanziaria emette una certificazione di "*détaxe*".
La TPA è versata e dichiarata dal datore di lavoro con cadenza mensile, entro 10 del mese successivo a quello in cui è corrisposto il reddito di lavoro dipendente. Se l'imposta mensile dovuta non supera i 2.500 FCFA, deve essere versata semestralmente entro il 10 del mese di gennaio e di luglio.
La ritenuta sui compensi per prestazioni di servizio deve essere versata entro il 20 del mese successivo a quello in cui il compenso è corrisposto. La tassa di residenza invece è versata annualmente in un'unica soluzione alle scadenze stabilite dalle differenti amministrazioni locali. Il contributo sulle licenze di esercizio viene riscosso annualmente mediante il versamento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento di un acconto in misura pari al 25% del contributo pagato nell'anno precedente (non è dovuto dalle imprese di nuova costituzione e dalle imprese nuovamente assoggettata al contributo), il saldo è versato entro due mesi dal ricevimento dell'avviso di liquidazione, mentre la relativa dichiarazione che deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento se il contribuente è titolare di reddito d'impresa oppure entro il 28 febbraio se titolare di reddito di lavoro autonomo.
Dal primo gennaio 2014 gli acquisti di beni e servizi di ammontare superiore a 100.000 FCFA devono essere regolati ricorrendo a sistemi che assicurano la tracciabilità (assegno non trasferibile, bonifico bancario).
A decorrere dal primo gennaio 2016 i contribuenti possono presentare le dichiarazioni previste in materia di imposte dirette e indirette ed effettuare i relativi versamenti anche in via telematica.

Capitale: Ouagadougou
Lingua ufficiale: francese
Moneta: franco della Comunità finanziaria dell'Africa (XOF, 1 € = 652,35 F CFA)
Forma istituzionale: repubblica semi-presidenziale

Fonti informative
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze: www.finances.gov.bf
Sito ufficiale della Direzione Generale delle Imposte: www.impots.gov.bf